

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 10/09/2010

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

CIRCOLARE 18/A

OGGETTO: Obbligo della Comunicazione Unica per le associazioni e gli enti tenuti all'iscrizione al REA.

Come già comunicato le associazioni sportive dilettantistiche che intendono svolgere attività a carattere commerciale, pur non acquisendo lo status di imprese, sono tenute all'iscrizione nel Registro delle notizie economiche e amministrative (REA) tenuto presso le Camere di Commercio.

A tal proposito si rammenta che, a partire dal **1° Aprile 2010**, per i soggetti tenuti alla suddetta iscrizione, **le comunicazioni di inizio attività con apertura partita Iva, variazione dati e cessazione attività, andranno compiute presentando la "Comunicazione Unica" allo Sportello Unico istituito presso le Camere di Commercio, anche nel caso in cui si dovesse solo compiere la dichiarazione anagrafica ai fini IVA.**

Potranno invece continuare ad aprire la partita Iva presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, i soggetti Iva che non hanno l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese o al REA (es. lavoratori autonomi)

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli
